



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

DETERMINA N. 4/17/DRS

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA A-TONO S.R.L. E WIND
TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER ASSERTITA VIOLAZIONE DELLA
REGOLAMENTAZIONE VIGENTE RELATIVAMENTE ALL'APERTURA
DELLE NUMERAZIONI IN DECADE 43 E ALLE TARIFFE APPLICABILI A
SMS INVIATI VERSO TALI NUMERAZIONI DI TITOLARITÀ DI A-TONO
DA PARTE DI WIND**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice* e, in particolare, l’articolo 23;

VISTA la delibera n. 226/15/CONS, del 20 aprile 2015, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*” di seguito denominato *Regolamento* e in particolare l’articolo 12, comma 2;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 187/16/CIR, del 19 settembre 2016, recante “*Atto interpretativo e integrativo delle previsioni della delibera n. 8/15/CIR in relazione alla configurazione, su rete mobile dell’access provider, dell’accesso a numerazioni 43 e sui prezzi degli sms diretti a tali numerazioni*”;

VISTA l'istanza della società A-Tono S.r.l., di seguito denominata A-Tono, del 13 maggio 2016, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 25777, con la quale la predetta società ha richiesto la definizione della controversia insorta con la società Wind Telecomunicazioni S.p.A., di seguito denominata Wind, per asserita violazione della regolamentazione vigente relativamente all'apertura delle numerazioni in decade 43 e alle tariffe applicabili a SMS inviati verso tali numerazioni di titolarità di A-Tono da parte di Wind;

VISTA la nota del 13 giugno 2016, recante protocollo n. 32221, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 5 del *Regolamento*, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le stesse per la prima udienza in data 7 luglio 2016;

VISTA la nota della società Wind del 1 luglio 2016, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 36205;

VISTO il verbale dell'udienza del 7 luglio 2016;

VISTA la comunicazione di A-Tono del 20 gennaio 2017, acquisita in data 23 gennaio 2017 dall'Autorità al protocollo n. 3215, con la quale la suddetta società ha comunicato di rinunciare alla definizione della lite insorta con Wind, chiedendone la definitiva archiviazione;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'articolo 12, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza”*;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

l'archiviazione della controversia di cui in epigrafe, insorta tra A-Tono S.r.l. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del *Regolamento*.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del suddetto *Regolamento*, il presente atto può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 25 gennaio 2017

IL DIRETTORE
Giovanni Santella